

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3753 del 08/07/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DI AREA DEMANIALE NEI COMUNI DI SAN GIORGIO PIACENTINO E VIGOLZONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO: GUADO E PISTA - RICHIEDENTE: MOLINELLI S.R.L. - PRATICA: 35036/2025 - PROCEDIMENTO: PC20T0028
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3935 del 07/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DI  
AREA DEMANIALE NEI COMUNI DI SAN GIORGIO PIACENTINO E VIGOLZONE  
(PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO: GUADO E PISTA -  
RICHIEDENTE: MOLINELLI S.R.L. - PRATICA: 35036/2025 - PROCEDIMENTO:  
PC20T0028**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*  
*Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e*  
DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

**RICHIAMATA** la determinazione n. DET-AMB-2020-5179 del 25/11/2020 con la quale è stata rilasciata per 5 anni alla ditta Molinelli S.r.l. , P.iva: 01076450335, la concessione (procedimento PC20T0028), per la riattivazione di un guado (di 11 m) completo di n. 2 rampe di accesso e di una pista di accesso (della superficie di circa 2.496 mq) di messa in comunicazione della sponda destra (in Comune di San Giorgio Piacentino) e la sponda sinistra (in Comune di Vigolzone) del Torrente Nure al fine di permettere il trasporto di materiali inerti da un impianto di stoccaggio ad un impianto di trattamento senza interessare viabilità pubblica”, in un tratto identificato catastalmente come segue: dal foglio 1, fronte particella 15 e foglio 13, particella 3 N.C.T. del Comune di

Vigolzone (PC) e dal foglio 25, parte e fronte della particella 197 N.C.T. del Comune di San Giorgio Piacentino (PC);

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta in data 06/11/2025 e registrata al PG/2025/197185 del 06/11/2025 con cui ditta Molinelli S.r.l., P.iva: 01076450335, ha presentato domanda di rinnovo della concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con la sopra richiamata determina Arpae n. DET-AMB-2020-5179 del 25/11/2020;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 313 del 17/12/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**VERIFICATO** che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette interna al sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4010017 CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

**PRESO ATTO** delle espressioni pareri favorevoli dei seguenti Enti:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/0076891 del 27/04/2026), che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;
- Comune di Vigolzone (nota PG/2026/0090237 del 18/05/2026);
- Comune di San Giorgio Piacentino (nota PG/2026/0113031 del 22/06/2026);
- Regione Emilia Romagna Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane (nota PG/2026/0113802 del 23/06/2026);

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stata versata la somma pari a euro 41,56 in data 06/07/2026 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 450,12 già versato in data 18/11/2020 in relazione alla precedente concessione;

**DATO ATTO** che:

- in data 23/06/2026 è stata inoltrata richiesta per l'acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs n, 159/2011;
- in data 25/06/2026 la Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

**RITENUTO** pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

**1.** di rinnovare alla Ditta Molinelli S.r.l., P.Iva 01076450335 la concessione (procedimento PC20T0028) per l'attraversamento del Torrente Nure mediante guado con opere e pista di accesso al precitato corso d'acqua con messa in comunicazione della sponda destra e sinistra, in un tratto ubicato in località Valle in Comune di San Giorgio (PC) e in località San Damiano il comune di

Vigolzone (PC) e identificato catastalmente al N.C.T. del Comune di Vigolzone al foglio 12 fronte particella 15 e al foglio 13, fronte particella 3 (sponda sinistra idraulica) e al N.C.T. del Comune di San Giorgio P.no al foglio 25, parte della, particella 197 fronte (sponda destra idraulica);

La pista ha una superficie di circa 2.496 m. ed una lunghezza complessiva, compreso il guado, di circa 745 m.

Il guado ha una lunghezza di 11 m ed è realizzato con la posa di tubi in ferro autoportanti rinalzati con materiale inerte e ricoperti da uno strato di ghiaia di spessore 30/40 cm e completato da due rampe di accesso di 5 m;

**2.** di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031** con utilizzo dell'opera stagionale e non superiore a 180 giorni/anno; il periodo indicato è compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre compatibilmente con le condizioni idrauliche. Al termine di ogni stagione di utilizzo il guado va rimosso per essere riposizionato nella successiva;

**3.** di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/07/2026 (PG/2026/123047 del 06/07/2026);

**4.** di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 491,68 euro;

**5.** di dare atto che risulta e risulta un importo versato a titolo di canone in eccesso pari a euro 43,49 che costituisce un credito a valere sui canoni dei prossimi anni a partire dall'anno 2027;

**6.** di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di euro 491,68, ;

**7.** di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

**8.** di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;

**9.** di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è

soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

- 10.** di dare atto che la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, Area Demanio Idrico, Sezione territoriale Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- 11.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Molinelli S.r.l. , P.Iva 01076450335 (cod. pratica PC20T0028).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua T. Nure, individuata al N.C.T. del Comune di Vigolzone foglio 12 fronte mappale 15 e foglio 13 fronte mappale 3 (sponda sinistra idraulica) e al N.C.T. del Comune di San Giorgio P.no al foglio 25 mappale 197 parte e fronte (sponda destra idraulica), come da elaborato planimetrico allegato.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di lunghezza complessiva pari a 745 m, è destinata ad uso pista con guado di 11 m di lunghezza.
3. Il guado è realizzato con la posa di tubi in ferro autoportanti (n. 6 del diametro di 800 mm) rinalzati con materiale inerte e ricoperti da uno strato di ghiaia di spessore 30/40 cm e completato da due rampe di accesso di 5 m (per circa 18 mc di ghiaia di fiume).

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della

concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031, con utilizzo dell'opera stagionale e non superiore a 180 giorni/anno; il periodo indicato è compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre compatibilmente con le condizioni idrauliche. Al termine di ogni stagione di utilizzo il guado va rimosso per essere riposizionato nella successiva.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale Bacini idrici da Tidone ad Arda, assunto al prot. ARP AE n. 76891 del 27/04/2026, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

#### **Planimetria**



SETTORE COORDINAMENTO SICUREZZA TERRITORIALE

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
UT SICUREZZA TERRITORIALE BACINI IDR.  
DA TIDONE A ARDA  
**CRISTIAN FERRARINI**

Alla c.a.  
Ufficio SAC Arpae Piacenza-Area Demanio Idrico  
[piacenza@pec.arpae.it](mailto:piacenza@pec.arpae.it)

e p.c.  
Molinelli S.r.l.  
[info@pec.molinelli-srl.it](mailto:info@pec.molinelli-srl.it)

**Oggetto: L.R. n. 7/04 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 35036/2025 - Procedimento PC20T0028 - Istanza di rinnovo concessione atto n. 5719/2020, per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure nei Comune di Vigolzone e San Giorgio Piacentino (PC), per uso guado con opere e relativa pista di accesso, richiedente: Molinelli S.r.l. *Parere idraulico***

Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio al n. 20225 del 15/04/2026, relativa alla richiesta di concessione di aree demaniali del Torrente Nure in loc. Valle in comune di Vigolzone, in Loc. San Damiano in Comune di San Giorgio P.no (PC). Uso: per uso guado con opere e relativa pista di accesso al torrente

Visto:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come modificato dal progetto di variante del PAI, approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19 gennaio 2023;
- il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Esaminata:

- la documentazione tecnica trasmessa, con particolare riferimento alla *Documentazione fotografica (allegati n. 5 e 7)* e alla *Dichiarazione del richiedente (allegato n.3)*

si esprime,

NULLA OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di parere idraulico per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in loc. Valle in Comune di Vigolzone, in Loc. San Damiano in Comune di San Giorgio P.no (PC), **per uso guado con opere e relativa pista di accesso al torrente** ad una corsia, con le seguenti prescrizioni:

Via Santa Franca 38  
29121 Piacenza

tel 0523 308 711

Email: [stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 650.20						Fasc. 2026	40	13

- il richiedente si assume la responsabilità circa il controllo e la gestione del cantiere e delle aree demaniali interessate e in particolare l'utilizzo del guado e delle relative piste, divenendone custode e obbligato ad adottare ogni misura necessaria per garantire la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità e del bene demaniale, compresa la sorveglianza, con particolare riguardo a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua;
- **l'attraversamento del corso d'acqua dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche illustrate nei disegni e nelle relazioni allegati alla domanda di concessione (e sotto riportata), con utilizzo di materiale avente caratteristiche tecnico-materiche-dimensionali che ne assicurino la rapida asportazione, una volta tracimato, o comunque da parte della piena con tempo di ritorno superiore a 20 anni, senza creare possibili ostacoli al corretto deflusso delle acque; pertanto potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente il materiale litoide naturale presente in sito e le tubazioni previste nella richiesta, senza, quindi, la posa di altro materiale, tipo blocchi di calcestruzzo, pietrame lapideo, ecc;**
- l'opera di attraversamento non deve in alcun modo ingenerare fenomeni erosivi ai danni delle sponde;
- il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.  
La scrivente Agenzia, pertanto, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di sistemazione, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.
- L'utilizzo delle aree concesse dovrà avvenire mantenendo le medesime pulite e prive di ogni tipo di rifiuto.
- Il richiedente, è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese dell'Ente richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente parere, nonché la vigilanza e l'informazione.
- Ogni utilizzo del guado nelle aree concesse dovrà essere immediatamente sospeso in concomitanza di un qualunque codice di allerta - giallo, arancione, rosso - associato alle previsioni meteorologiche ed idrologiche diramate, a cadenza giornaliera, attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna nel portale istituzionale denominato "Allerta Meteo Emilia-Romagna" (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>).
- Qualora, causa eventi di morbida o piena del T. Nure, il guado risultasse danneggiato, il richiedente potrà nuovamente accedere all'alveo ed eseguire le lavorazioni necessarie al ripristino, dandone preavviso scritto allo scrivente Ufficio:
  - o l'inizio e la fine di detti lavori dovrà essere comunicata preventivamente allo scrivente Ufficio;


- l'eventuale movimentazione del materiale necessario alla formazione delle piste sarà limitata alla regolarizzazione di piste/accessi esistenti e, in caso fosse necessario realizzare piste ex-novo, i luoghi saranno ripristinati alla situazione iniziale una volta terminati i lavori di riattivazione del guado; in ogni caso, è esclusa qualsiasi uso/asportazione/commercializzazione di sedimenti alluvionali dall'alveo demaniale;
- nel limite del possibile gli scavi e le movimentazioni saranno contenuti e limitati agli interventi strettamente necessari al ripristino del guado e, in ogni caso, in modo da non abbassare il fondo, né generare fenomeni erosivi ai danni delle sponde o comportare limiti all'efficienza della sezione idraulica; in ragione di questo sarà cura del richiedente eseguire tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale, delle opere idrauliche esistenti e per la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dall'attraversamento e nelle zone demaniali estese nell'immediato intorno;
- ogni lavorazione nelle aree concesse dovrà essere immediatamente sospesa in concomitanza di un qualunque codice di allerta - giallo, arancione, rosso - associato alle previsioni meteorologiche ed idrologiche diramate, a cadenza giornaliera, attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna nel portale istituzionale denominato "Allerta Meteo Emilia-Romagna" (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>).
- per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, pertanto, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'intervento possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL RICHIEDENTE È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA DEMANIALE DURANTE LE LAVORAZIONI PREVISTE.

Il richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente parere, ovvero, è a esclusivo e totale carico del richiedente, il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente, venissero arrecati a proprietà e opere, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando Questa Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Cordiali saluti

Cristian Ferrarini  
firmato digitalmente

GR



Stralcio da Istanza Arpae

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

*(originale firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**